



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, QUAGLIARIELLO, FASANO, VALENTINO, LAURO, FAZZONE, PISCITELLI, PARAVIA, VIESPOLI, BERSELLI, LICASTRO SCARDINO, BURGARETTA APARO, BOSCETTO, CIARRAPICO, SPADONI URBANI, SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, PONTONE, CARRARA, COMPAGNA, DE FEO, BALBONI, SARRO, GRAMAZIO e FANTETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2011

Modifica dell’articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di archiviazione

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale formulazione dell'articolo 409, comma 6, del codice di procedura penale, che prevede la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione soltanto per le ipotesi di nullità indicate dal comma 5, dell'articolo 127, del codice di procedura penale, dà luogo ad una tutela insufficiente dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 111 e 112 della Costituzione. Vero è che il controllo giurisdizionale (ex articolo 408 e seguenti del codice di procedura penale) sull'inerzia del magistrato inquirente è stato pensato proprio in ossequio al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112 della Costituzione), ma le modalità ed i limiti previsti dal codice di rito sono forieri di cospicui dubbi sulla possibilità di intendere la pronuncia del giudice delle indagini preliminari come effettivamente risolutiva della regiudicanda. La decisione del giudice per le indagini preliminari (GIP) è intangibile quanto al merito, essendo immaginato il ricorso per cassazione avverso la medesima soltanto per aspetti di puro rito (per lo più sul corretto svolgimento del contraddittorio tra le parti nell'udienza camerale) ditalchè resterebbero assolutamente inspugnabili decisioni che non hanno affatto tenuto conto dell'incremento cognitivo portato con l'atto di opposizione della persona offesa (affette, dunque, da carenza assoluta di motivazione); o che hanno valutato in maniera del tutto illogica la capacità euristica che il supplemento investigativo suggerito dalla parte privata reca seco (vizio di motivazione anche rispetto ad atti del procedi-

mento indicati con l'opposizione). Infine, egual vuoto di tutela si avrebbe al cospetto di decisioni che pur affrontando il *thema* investigativo suggerito dalla vittima del reato ne abbiano completamente travisato i dati epistemologici. Insomma il giudice di legittimità anche al cospetto di una decisione giurisdizionale manchevole dei requisiti minimi di completezza, logicità e per nulla «compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento», sarebbe privato del proprio potere di *emendatio*, necessario a garantire il rispetto del principio costituzionale custodito nell'articolo 111: «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati». Il necessario rispetto di tale canone, vale a superare le obiezioni di chi sostiene che l'attuale sistema di controllo e di contraddittorio offerto dall'ordinamento alla persona offesa dal reato non abbisogna di aggiustamenti, potendo l'offeso comunque far valere le proprie ragioni in sede civile. La modifica che si propone non nasce dalla esigenza di garantire alla vittima del reato una «maggiore opportunità» in sede penale, ma dalla incoercibile esigenza di giustizia che impone che tutte le decisioni giurisdizionali (e non si può revocare in dubbio che tali siano anche quelle assunte dal GIP di cui all'articolo 409 del codice di procedura penale) devono essere motivate, poiché dalla motivazione deriva il controllo democratico dell'operato dei giudici.

Alla luce di tali considerazioni si propone la modifica dell'articolo 409, comma 6, del codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, le parole: «solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5» sono soppresse.

